

► Covid 19 - Chiarimenti uso Green-pass

STRUTTURE RICETTIVE

Con la circolare del 10 agosto 2021, il Ministero degli interni chiarisce che:

- La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021
- Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
- La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
- L'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.
- Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente.
- Nel rammentare la possibilità di avvalersi di delegati per le operazioni di verifica, i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio delle attività di verifica.

MENSE AZIENDALI

Si riporta di seguito il testo completo della FAQ che chiarisce definitivamente quanto discusso nei giorni scorsi:

"Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?"

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021."

Quindi, **Green Pass obbligatorio nelle mense aziendali o nei locali aziendali adibiti a servizi di ristorazione**; sono **esclusi i refettori** in cui i lavoratori consumano il pasto che si sono portati da casa, in quanto non definibile come servizio di ristorazione.

► Covid-19: tutele per malattia, quarantena e lavoratori "fragili"

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l'INPS conferma che, riguardo all'indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, **l'indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell'anno in corso.**

Riguardo ai lavoratori "fragili", la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l'Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

In sintesi, a causa della mancanza di fondi, l'INPS comunica che **per l'anno 2021, la quarantena** (il periodo che si riferisce ai contatti stretti di un caso Covid) **non verrà riconosciuta come malattia**, mentre continuerà ad essere riconosciuto come malattia l'isolamento fiduciario (il periodo che si riferisce ai casi Covid riconosciuti).

Per chiarimenti ed eventuale modalità di gestione di tale problematica, dal 23/08 potete contattare l'ufficio Paghe Cia di riferimento.